

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 27-2359

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di AVIGLIANA (TO). Variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Avigliana, dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 44-42736 in data 30.1.1995 e successivamente modificato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 25 in data 21.2.2007, la Variante n. 30 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 18.11.2008, condivisa dalla Commissione Tecnica Urbanistica con parere n 6/1 nella seduta in data 20.11.2008, rinviava, ai sensi del 15° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota n. 56307/8.13/ppu in data 17.12.2008, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale e tenuto conto anche del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Avigliana, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Avigliana, sulla scorta dei rilievi formulati nei precitati pareri della Direzione Regionale in data 18.11.2008 e della Commissione Tecnica Urbanistica, provvedeva a:

- predisporre, la parziale rielaborazione della variante al Piano Regolatore Generale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 8 in data 17.2.2010;
- adottare, in forma definitiva, con deliberazione consiliare n. 93 in data 13.7.2010, la rielaborazione parziale della variante in argomento, avendo preliminarmente controdedotto alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- integrare, con deliberazione consiliare n. 6 in data 9.2.2011 il precitato atto deliberativo n. 93/10 mediante l'adozione di un ulteriore elaborato tecnico;

dato atto che, sulla base della precedente relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere della Commissione Tecnica Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse in data 22.6.2011 dal Responsabile di Settore territorialmente competente, della Direzione stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Avigliana e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 25 in data 21.2.2007, n. 93 in data 13.7.2010 e n. 6 in data 9.2.2011 subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 22.6.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta Variante e per la tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Responsabile del Procedimento e del Sindaco del Comune di Avigliana in data 24.5.2007 ed in data 29.7.2010, attestanti l'Iter di formazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

preso atto inoltre dei pareri in data 19.10.2007 prot. 137020, in data 17.11.2008 prot. 134019 dell'ARPA Piemonte, in data 17.5.2011 prot. 39300 ed in data 26.5.2011 prot. 42391 del Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

vista la documentazione relativa alla Variante al P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 2 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Avigliana, in Provincia di Torino e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 25 in data 21.2.2007, n. 93 in data 13.7.2010 e n. 6 in data 9.2.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 22.6.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

ART. 2

La documentazione definitiva relativa alla Variante n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Avigliana, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 25 in data 21.2.2007, n. 93 in data 13.7.2010 e n. 6 in data 9.2.2011, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

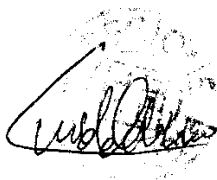
- Elab. Relazione Illustrativa;
- Elab. Perimetro delle aree oggetto di variante sulle tavole del PRG vigente;
- Tav. 3.1a Progetto Ambito Cb27;
- Tav. 3.1b Progetto Ambito Cb28;
- Elab. Norme di Attuazione;
- Elab. Integrazione alla Relazione di Compatibilità Ambientale ex art.20 L.R. 40/98;
- Elab. Integrazione alla verifica di classificazione acustica;
- Elab. Integrazione alla relazione geologica e Relazione geotecnica;

- Elab. Relazione contenente la sintesi delle osservazioni della Regione Piemonte e le Controdeduzioni del Comune;
- Elab. Sintesi delle Osservazioni, presentate agli elaborati adottati con D.C.C. n. 8 del 17.02.2010, Note Tecniche e Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- Elab. Relazione geomorfologia, idrogeologica e relazione geologico-tecnica;
- Tav.2.2 L'area nel contesto urbano, scala 1:2000;
- Tav.2.3 Documentazione fotografica;
- Tav.2.4 Rete dei sottoservizi esistenti, scala 1:2.000;
- Tav.5 Analisi di compatibilità ambientale ex art.20 L.R. 40/98 s.m.i.;
- Fasc.6 Verifica di classificazione acustica approvata dal Comune di Avigliana;
- Elab. Integrazione Sismica alla Rielaborazione Parziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana

mariagrazia.sartorio@regione.piemonte.it

Data 22.06.2011

Allegato "A" alla Deliberazione G.R. n° 27-2358 in data 22/7/2011 relativa all'approvazione della Variante n. 30 al P.R.G.C del Comune di Avigliana.

Modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

1. CARTOGRAFIA

- Sulla elaborato **3.Tavola 3.1a – PROGETTO Ambito Cb27**, la "Fascia C" delle fasce fluviali della Dora Riparia, individuata con linea tratto-punto, deve intendersi modificata in coerenza con quanto indicato nella Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvata con D.P.C.M. del 13.11 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2008.

2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- All'art. 16, punto 4) dopo le parole "eventuali ulteriori trasferimenti della densità territoriali" vengono stralciate le parole "dall'ambito Cb28".
- All'art. 16, punto 4) tra le condizioni per la realizzazione della densità territoriale dell'ambito Cb27 deve essere introdotta la seguente ; *"- Non sono ammessi locali interrati. In ogni caso la differenza di quota tra il piano di fondazione e la minima soggiacenza della falda dovrà sempre essere maggiore ad 1,00 m.."*
- All'articolo 36, punto 4), nell'elenco della colonna "C - Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica Circ. 7/LAP" della tabella, si introduce dopo la classe II, la classe IIIa.

All'interno della parentesi, dopo le parole "...Via Benetti" sono introdotte le parole *"ed al tratto lungo via Sant'Agostino.)"*. Infine, come ultimo punto, si inseriscono le seguenti parole *"Le classi IIIa e IIIba sono inedificabili"*.

Il Responsabile del Settore
Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
arch. Grazia SARTORIO